

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL (rappresentanti: M. Polo Carreño e M. Granado Carpenter, abogadas)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-188/10, DTL/UAMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 febbraio 2010 (procedimento R 767/2009-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL e la DTL Corporación SL

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sull'impugnazione per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 37 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
- 2) L'impugnazione è respinta per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 42 ai sensi del citato Accordo di Nizza.
- 3) La DTL Corporación SL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 130 del 30.4.2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Karlsruhe (Germania) il 24 novembre 2011 — Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg

(Causa C-585/11)

(2012/C 49/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Karlsruhe

Parti

Ricorrente: Philipp Seeberger

Convenuto: Studentenwerk Heidelberg

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale che nega la concessione di sussidi alla formazione per il compimento di studi in un altro Stato membro per il solo motivo

che lo studente, che si è avvalso del diritto alla libera circolazione, non possiede, alla data di inizio degli studi, la residenza stabile da almeno tre anni nel proprio Stato membro di origine ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Interpretazione degli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) — Cittadinanza dell'Unione e libertà di circolazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 25 novembre 2011 — Anssi Ketelä

(Causa C-592/11)

(2012/C 49/25)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Anssi Ketelä

Altre parti nel procedimento: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Questioni pregiudiziali

- 1) In quale modo debbano interpretarsi l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1698/2005 ⁽¹⁾ («si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda») e l'articolo 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 ⁽²⁾ in una situazione in cui l'agricoltura viene esercitata come parte dell'attività di una società. Quando si esamina il punto se una persona si sia insediata per la prima volta in qualità di capo dell'azienda, se debba annettersi rilevanza decisiva, nel valutare l'attività precedente, al fatto che la persona possiede azioni che conferiscono il controllo della società; a quale sia l'entità del reddito tratto dall'agricoltura da essa percepito; o al punto se la sua attività in seno alla società si differenzi sotto il profilo funzionale ed economico da un'unità di produzione autonoma. O se occorra valutare la qualità di capo dell'azienda nella sua globalità tenendo conto, oltre che delle summenzionate circostanze, della sua posizione nella società, nonché il punto se effettivamente assuma il rischio incombente ad un imprenditore.
- 2) Quando si valuta la rilevanza della precedente attività in sede di concessione del sostegno per un'altra attività, se la qualità di capo dell'azienda debba essere interpretata allo stesso modo quanto alla precedente attività ed all'attività costituente la base della domanda di sostegno. Se il rifiuto del sostegno ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 22 del regolamento del Consiglio, sulla base dell'attività esercitata in precedenza, presupponga che quest'ultima attività sarebbe stata un'attività in linea di principio idonea ad ottenere il sostegno in virtù delle disposizioni vigenti.